



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086

☎ 0785 40805 – Fax 40703

SERVIZIO AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO

COMUNALE SUI CRITERI E

MODALITA' DI EROGAZIONE CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 in data 21 gennaio 2013

CAPO I

FINALITÀ

ART.1

1.Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART.2

1.L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2.L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti e relativi atti istruttori con esplicito richiamo delle norme che agli stessi riferiscono in relazione a quanto previsto dal 2° comma dell'art.12 della legge 07.08.1990 n.241.

ART.3

Il Comune di Lei riconosce alle attività di cui all'art. 1, un preminente interesse pubblico quale strumento di progresso civile e sociale, di sviluppo occupazionale ed economico, di promozione della comunità. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro aventi finalità tese al bene comune.

L'Amministrazione Comunale intende, con l'erogazione delle provvidenze nelle forme previste dal presente regolamento, qualificare la propria azione organica in campo culturale, sportivo e di spettacolo sia favorendo la promozione, mediante sostegno economico-finanziario ad Enti pubblici e privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni ed organismi senza fini di lucro e comunque operanti nel territorio di competenza e sia sostenendo iniziative rientranti tra le funzioni istituzionali del Comune che quest'ultimo svolge normalmente attraverso l'opera di terzi, realizzate nell'esclusivo interesse della comunità, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118 della Costituzione. Ciò al fine di realizzare diffusamente nell'ambito territoriale interventi capaci di favorire la omogenea crescita socio-culturale della popolazione residente.

ART. 4

1.La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la diffusione del presente regolamento.

2. Il Comune di Lei assicura l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività amministrativa e il perseguimento delle finalità pubbliche e sociali alle quali saranno destinate le risorse pubbliche erogate.

3. I provvedimenti amministrativi di concessione dei contributi sono pubblicati all'albo pretorio telematico del Comune di Lei e sugli altri canali di comunicazione stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

ART. 5

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, determina l'ammontare complessivo degli stanziamenti destinati al finanziamento di contributi oggetto del presente regolamento. Entro 30 giorni dall'approvazione definitiva del bilancio di previsione annuale, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, emana le direttive per l'assegnazione dei contributi medesimi.

ART.6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda delle finalità alle quali s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659.

ART.7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che procederà in osservanza delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, predispone il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali:

grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;

valorizzazione della realtà, delle risorse e delle tradizioni locali;

rilevanza sociale, culturale, civile, storica, sportiva ecc. ;

dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;

valenza e ripercussione territoriale locale, regionale o nazionale.

La rispondenza a uno o più di tali criteri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.

La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti e iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART.8

1. Il settore competente predispone, in conformità alle direttive di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente

Regolamento.

ART.9

1. In presenza di più richieste attinenti lo stesso settore di interventi verranno adottati, per la ripartizione dei finanziamenti i seguenti criteri:

- a) Residenza nel Comune;
- b) Anzianità dell'organizzazione richiedente e volume di attività svolta nei periodi precedenti;
- c) Numero degli iscritti;
- d) Numero e importanza delle manifestazioni effettuate nell'anno precedente la richiesta;
- e) maggiore coinvolgimento della cittadinanza nell'attività svolta in campo sociale, sportivo e culturale;

SETTORI D'INTERVENTO

ART 10

1. I settori d'intervento, nei limiti delle risorse a disposizione, sono, di norma, i seguenti:

- a) attività sportive – ricreative del tempo libero e sociale;
- b) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- c) cultura e informazione;
- d) sviluppo economico;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) protezione civile;

2. Per ciascun settore d'intervento, sono individuate le attività e iniziative che in genere lo caratterizzano, comprese le attività a esso riconducibili.

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI CONCESSIONE

ART.11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore:

- a) persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività statutaria nel campo dello sport in favore di degli iscritti, e che annualmente promuovono iniziative culturali e ricreative nell'interesse della cittadinanza;
- e) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in precedenza, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per concorrere a iniziative

d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

ART.12

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art.12, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del Bilancio di Previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno, di attività o comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente ha fruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al comune di beni, o dei cui beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurare la conservazione e valorizzazione.

L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

Per le associazioni contemplate nella lettera d) del precedente art.12 L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente, può avvenire per il 75% nei 30 gg. precedenti l'iniziativa o le iniziative da svolgere, dopo la presentazione di dettagliata relazione sull'attività da realizzare e il rimanente 25% a presentazione documentato rendiconto;

I contributi finalizzati all'istruzione degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, sono erogati in forma di anticipazione del 100%, dietro presentazione del programma di spesa, entro il mese successivo all'approvazione del Bilancio di previsione.

I documenti debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'ente e, ove esiste, dal Presidente del Collegio Sindacale

ART.13

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo Bilancio approvato, e da dettagliata relazione del Rappresentante ove risultino i mezzi di finanziamento dell'iniziativa.

Per tutti i settori d'intervento l'erogazione dei contributi assegnati per singole manifestazioni, iniziative e progetti, viene disposto dal Sindaco per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a

disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre novanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare:

- a) relazione dell'attività svolta;
- b) consuntivo delle spese sostenute relativamente al contributo concesso dall'Amministrazione Comunale, corredato da idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, ecc.);
- c) dichiarazione sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da altri enti e istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate o che intende presentare ad altri enti e istituzioni;
- d) dichiarazione di tutte le spese sostenute e le entrate conseguite per l'iniziativa oggetto del contributo;

e) dichiarazione relativa alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IRPEF o IRPEG sui contributi corrisposti ai vari soggetti.

Le spese ammissibili a rendiconto sono così rappresentate: Spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento della manifestazione.

Sono riconosciute ammissibili a rendiconto quali spese dirette di svolgimento:

- a) il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti o strutture;
- b) le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, drappaggio, montaggio, smontaggio, ecc.);
- c) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla manifestazione;
- d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- e) le spese derivanti dai diritti d'autore;
- f) eventuali premi e riconoscimenti;
- g) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato;
- h) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato e sempre che non residenti e la cui presenza alla manifestazione è ostacolata dalla lontananza della località di provenienza o da necessità organizzative di gruppo (es. trasporto gruppo artisti, ecc.), per le manifestazioni sportive tali spese saranno ammesse esclusivamente per atleti (ed eventuali accompagnatori), giudici di gara, rappresentanti delle federazioni e/o degli enti di promozione;
- i) eventuali spese per il coordinamento artistico o culturale della manifestazione, quando questo è affidato personalmente a elementi di comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale (es. regista, direttore di scena, attore, scrittore, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.) e le cui prestazioni sono richieste dal tipo e dalla complessità della manifestazione organizzata;
- j) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare); per le manifestazioni sportive sono di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione: tasse federali, spese per gli arbitri e ingaggi degli atleti.

Documentazione

ammissibile:

Compensi a persone:

- a) se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, iscritto o non in albi professionali, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere "fatturato" con IVA e assoggettato a ritenuta d'acconto IRPEF a norma di legge;
- b) per i soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte e professione (es. dipendenti, professori d'università, ecc.) il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d'acconto IRPEF. Sarà pertanto documentato con normale ricevuta o nota d'addebito che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA;

- c) Per i soggetti non residenti in Italia, chiamati specificatamente per la manifestazione e la cui prestazione di carattere artistico, culturale o sportivo è facente parte del programma approvato, i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti (es. l'occasionalità esclude l'applicabilità dell'IVA, ecc.), ma la ritenuta è applicata nella misura del 20% a titolo di imposta e, in ogni caso, la fattura o ricevuta deve riportare il codice fiscale del beneficiario dell'importo.
- d) Le fatture e le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partiva I.V.A., codice fiscale, nominativo del fornitore) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione.
- e) Per tutte le altre spese esclusivamente con fattura e ricevuta fiscale o ricevuta conforme alle norme vigenti.
- f) Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente il nominativo dei fruitori.
- g) Non sono ammissibili scontrini fiscali, auto - fatture, ricevute generiche e non conformi e quant'altro non ritenuto ammissibile o non osservante le presenti direttive.

Non sono ammissibili:

- a) Le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- b) Ricevimenti, incontri di carattere conviviale, ecc...
- c) Acquisto beni durevoli;
- d) Compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto beneficiario e organizzatore, fatta eccezione per specifiche prestazioni professionali di carattere artistico, scientifico o di ricerca, sempreché essi siano in possesso di idonei titoli e/o riconosciuta professionalità per lo svolgimento delle stesse. Fanno altresì eccezione, quando corrisposte ai soci non dirigenti(per dirigenti s'intendono coloro che ricoprono cariche di presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario) le retribuzioni per compiti organizzativi legati alla produzione di manifestazioni e in generale all'attuazione dell'attività(per esempio disbrigo di pratiche SIAE, ENPLAS, sbigliettamento ecc.).Ai dirigenti e soci può essere riconosciuto un documentato rimborso spese;
- e) Compensi ad altri organismi, se non derivanti da prestazioni artistiche oppure di carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico - organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione, nonché sostenute previo esame di preventivi e di tariffario.

ART. 14

L'Amministrazione procede ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti.

Qualora le dichiarazioni rese risultino false il dichiarante sarà sottoposto alle sanzioni previste dal Codice Penale ed il contributo verrà revocato.

ART.15

1.L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni e iniziative organizzate dai predetti soggetti richiedono e né può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

2.Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i destinatari di interventi finanziari e soggetti terzi per forniture di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3.Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od

obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4.La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5.Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, sono a esclusivo carico dei soggetti attuatori.

ART.16

1.I soggetti destinatari dei contributi annuali e contributi per singole manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a fare risultare dagli atti e dai mezzi con i quali realizzano e manifestano tali attività, che le stesse vengono realizzate con il concorso del comune.

2.Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, concesso formalmente dall'Amministrazione comunale e reso pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

3.La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

4.I documenti debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'ente e, ove esiste, dal Presidente del Collegio Sindacale.

ATTIVITÀ SPORTIVE-RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO E SOCIALI

ART.17

1.Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2.Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi e altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3.Alle società e organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti, sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4.Il Comune può concedere contributi una tantum alle società e associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e al prestigio della Comunità.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli, tenuto conto altresì della specifica normativa regionale inerente al settore.

ART.18

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti e attrezzature di cui al precedente articolo è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dello stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando l'apposita Commissione di vigilanza per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

SVILUPPO ECONOMICO

ART.19

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e che vi sia un'adeguata partecipazione delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere e interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni (Pro loco) e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone e attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative e attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione della agibilità dei locali da parte della competente Commissione e non comprende l'uso, a carico del comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi di norma a favore di un singolo

soggetto, a meno che l'iniziativa non rivesta importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli, tenuto conto altresì della specifica normativa regionale inerente al settore.

ATTIVITÀ CULTURALI EDUCATIVE E SOCIALI

ART.20

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali – educative e sociali di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale – educativa e sociale nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità.
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART.21

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia della attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli, tenuto conto altresì della specifica normativa regionale inerente al settore.

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART.22

1. Gli interventi a favore delle attività e iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati e altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la

rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, e azioni e iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli tenuto conto altresì della specifica normativa regionale inerente al settore.

INTERVENTI STRAORDINARI

ART.23

1. Per iniziative e manifestazioni comprese fra quelle previste dal presente regolamento, ma che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

ART. 24

I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
- b) non venga presentata entro i termini la documentazione prescritta all'art. 10;
- c) siano intervenute modifiche del programma tali da alterare sostanzialmente l'iniziativa proposta;
- d) non venga evidenziato negli atti e nelle manifestazioni esteriori il concorso del Comune nel finanziamento dell'attività dell'iniziativa.

ART.25

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Abrogazioni di norme.

Il Regolamento Comunale sui criteri e modalità di erogazione dei contributi approvato dal Consiglio Comunale con atto n.17 del 01.06.2009 è abrogato con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto di n.25 articoli, si intenderà vigente dal momento dell'avvenuta esecutività della delibera di approvazione
